

**REGOLAMENTO  
PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE  
CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITI  
(Whistleblowing)**

## **1. FONTI NORMATIVE E RATIO DELL'ISTITUTO**

Il presente Regolamento disciplina le misure finalizzate a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno di Net S.p.a., ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") inserito dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012 (c.d. *Legge anticorruzione*) così come modificato dalla Legge 179/2017 (art. 1).

Con il presente Regolamento si intende tutelare il dipendente che riferisca in ambito aziendale la sussistenza di illeciti (c.d. whistleblowing) ed, in particolare:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi o incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

In tale ottica la segnalazione di illeciti è un atto di manifestazione di senso civico, in quanto il dipendente che in ambito aziendale denuncia violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza (c.d. whistleblower) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

A tal fine, la norma garantisce la tutela del segnalante, attraverso tre principi generali:

- la tutela dell'anonimato;
- la previsione che la segnalazione è sottratta al diritto di accesso;
- il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.

Con il presente regolamento Net S.p.a. intende uniformarsi alle suddette prescrizioni normative.

## **2. OGGETTO e CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Possono essere oggetto di segnalazione, da parte del segnalante, non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento della Società.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Codice Etico o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altra pubblica amministrazione;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società o di altra pubblica amministrazione;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti della Società o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la stessa;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini.

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al competente Ufficio del del Personale.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) descrizione chiara e completa del fatto oggetto di segnalazione;
- d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti.

La segnalazione deve essere sottoscritta dal segnalante.

La tutela dell'anonimato, prevista dalla Legge 190/12, non è sinonimo di accettazione di segnalazioni anonime. Pertanto, le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente Regolamento, non verranno prese in considerazione a meno che siano relative a fatti di particolare gravità ed il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni precisi, relazionandoli a contesti determinati (es: indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzioni di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari ecc.).

### **3. SOGGETTI, PROCEDURE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

I dipendenti, i collaboratori e i consulenti di Net S.p.a., con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di Net S.p.a., qualora intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti la società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, devono utilizzare per la segnalazione il modulo conforme a quello predisposto ed allegato sub A).

Il modulo suddetto è reperibile accedendo direttamente al sito internet [www.netaziendapulita.it](http://www.netaziendapulita.it) di Net S.p.a., nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali ovvero accedendo direttamente tramite il seguente link: <http://trasparenza.netaziendapulita.it/amm-trasparente/whistleblowing/>

Il modulo può essere presentato con una delle seguenti modalità:

- a) tramite invio all'indirizzo di posta elettronica criptata *responsabile.anticorruzione@netaziendapulita.it* appositamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni, costituendo questo mezzo una modalità informatica che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;
- b) tramite servizio postale ordinario; in tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "Riservata personale", recante il seguente indirizzo: Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione di Net S.p.a., viale Duodo 3/E – 33100 Udine.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia con modalità tali da garantire la massima sicurezza.

L'invio della segnalazione al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione non esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall'obbligo di denunciare le ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

#### **4. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO e VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI**

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, all'atto dell'effettivo ricevimento della segnalazione, dopo averne curato la protocollazione riservata, con una numerazione progressiva appositamente dedicata, provvede ad avviare con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione, investendo le strutture competenti di Net S.p.a. per l'attività di competenza.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati. A tal fine Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione può contattare il segnalante e riceverlo in un luogo anche al di fuori dei locali di Net S.p.a., per garantire la sua massima riservatezza.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente qualora ne sussistano i presupposti di legge, alla Corte dei Conti se del caso, all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- ad adottare, o a proporre di adottare se la competenza è di altri soggetti, tutte le misure necessarie per il ripristino della legalità;
- ad inoltrare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla società sovramenzionati dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. La segnalazione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i..

A conclusione degli accertamenti, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

## **5. TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **5.1 Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso**

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono la segnalazione o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della medesima, sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

Nel caso in cui, a seguito della segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato in uno dei seguenti casi:

- qualora vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione

oppure

- qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Inoltre, la tutela della riservatezza non può essere garantita nei casi in cui, a norma di legge, non è opponibile il segreto d'ufficio.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 ss. della legge 241/1990.

### **5.2 Divieto di discriminazioni nei confronti del Whistleblower.**

I dipendenti che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata, anche tramite un'organizzazione sindacale, al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione che, valutata la fondatezza, la segnala:

- al Responsabile della Struttura/ufficio di appartenenza dell'autore della presunta discriminazione affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità di avviare il procedimento disciplinare;
- all'Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza;
- alla Direzione Aziendale nel caso si tratti di un Dirigente;

Resta ferma la facoltà del dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione di segnalarlo direttamente alle Autorità competenti o di notiziare personalmente l'Organismo di Vigilanza.

## **6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Qualora a seguito degli accertamenti interni, la segnalazione risulti manifestamente infondata ed effettuata per finalità opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, o ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto o di abuso del medesimo, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare a carico del segnalante.

#### **7.SEGNALAZIONE ALL'ANAC**

L'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro . E' però stato istituito un protocollo riservato all'Autorità in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo ANAC *whistleblowing@anticorruzione.it*

#### **8.INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Net S.p.a., oltre a dare la più ampia diffusione al presente documento sia sul proprio sito internet sia nella rete intranet, promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi sull'etica pubblica e sul codice di comportamento dei dipendenti.

#### **Allegato 1 – Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità**